ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE AREE DI SVAGO E CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PECUNIARI

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati

- l'art. 30 RLST;
- l'art. 42 NAPR

emana la seguente ordinanza:

Articolo 1 Campo di applicazione

cpv. 1 La presente ordinanza definisce le aree di svago conformemente all'art. 42 cpv. 1 NAPR e i parametri per il calcolo del contributo sostitutivo pecuniario conformemente all'art. 42 cpv. 2 NAPR.

cpv. 2 L'obbligazione primaria di eseguire le aree di svago non può essere sostituita dal contributo sostitutivo pecuniario, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 2 Definizione

cpv. 1 Sono considerate aree di svago private, conformemente all'art. 42 cpv. 1 NAPR, quelle che presentano una superficie unitaria, lati principali non inferiori a 6.0 m, una pendenza non superiore al 10%, risultano adeguatamente attrezzate per il gioco dei bambini e sono direttamente accessibili allo stabile cui sono destinate.

cpv. 2 Sono eccezionalmente ammesse deroghe di lieve entità ai requisiti di cui al cpv. 1, purché non pregiudichino un uso confacente delle aree di svago.

cpv. 3 Qualora non siano adempiuti i criteri stabiliti dal cpv. 1, non è possibile compensare il mancato rispetto della superficie minima delle aree di svago private mediante un contributo sostitutivo pecuniario. Eccezioni possono essere ammesse per moderate superfici residue che non pregiudichino un uso confacente delle aree di svago.

cpv. 4 Le superfici che interessano le aree di svago private possono unicamente essere assegnate quale parte comune nell'ambito della costituzione o la modifica di proprietà per piani (712a–712t CCS).

Articolo 3 Paramenti per il calcolo del contributo sostitutivo, esigibilità e indicizzazione

cpv. 1 Il contributo sostitutivo conformemente all'art. 42 cpv. 2 NAPR, è calcolato sulla base dei seguenti valori:
a. Terreno edificabile: 1'000.00 CHF/mq
b. Esecuzione area di svago e infrastrutture: 100.00 CHF/mq

cpv. 2 Il contributo sostitutivo è fissato nella licenza edilizia comunale e diventa esigibile con la crescita in giudicato della stessa.

cpv. 3 Il contributo sostitutivo dev'essere pagato prima dell'inizio dei lavori.

cpv. 4 La licenza che fissa il contributo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 della Legge Esecuzione e fallimenti (LEF).

cpv. 5 I valori di calcolo di cui al cpv 1 sono indicizzati al 1° aprile di ogni anno sulla base dell'indice zurighese del costo di costruzione delle abitazioni, per la prima volta il 1° aprile 2027.

Articolo 4 Pubblicazione ed entrata in vigore

cpv. 1 La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra precedente emanata in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
f.to D. Vignuta	f.to D. Galli

Adottata con risoluzione municipale no. 2649 del 26.10.2026